



Provincia Regionale di Catania

# Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 12/2008  
Febbraio 2008*

*Scadenzario Gennaio 2009*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



## SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Rendiconto
- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Spese
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Anagrafe tributaria
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto
- Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
- Imposta di bollo

## Ordinamento autonomie locali

### Forme associative

**1.** Dal 1° gennaio 2009 (termine già rinviato una prima volta dall'1 aprile al 30 settembre 2008), i comuni possono aderire ad una sola associazione per l'esercizio di funzioni e servizi, ad un solo consorzio ed una sola unione di comuni. (*art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.35 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31, e dall'art.4, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

**1.1.** Restano esclusi dalla limitazione le adesioni agli ATO idrico e ATO rifiuti ed ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

**1.2.** In caso di permanenza di adesioni multiple, ogni atto adottato dalla forma associativa è nullo ed è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato.

### Amministratori locali

**1.** La riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall'art.1, c.54, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), che secondo l'Amministrazione Finanziaria aveva efficacia temporale non limitata al solo esercizio 2006, mentre pronunce della Corte dei conti ne ritenevano gli effetti limitati al solo anno 2006, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.2, c.25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), dal 1° gennaio 2008 è da ritenersi implicitamente abrogata. A decorrere dal 25 giugno 2008, tuttavia, la soppressione della disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori, di cui all'art.82, c.11, del TUEL, come modificato dall'art.76, c.3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, elimina la possibilità, fino al 2011, agli organi degli enti locali di incrementare le indennità agli amministratori (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 13 ottobre 2008, n.15900/TU/00/82*).

**2.** Dal 1° gennaio 2008, per le missioni, autorizzate, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese. (*art.84, D.Lgs 18 agosto 2007, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**2.1.** La misura del rimborso forfetario è fissata con D.M. da emanare.

**2.2.** Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata della documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

**2.3.** È confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente.

**2.4.** Nelle more dell'adozione del D.M. che fisserà la misura del rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nelle quali si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio, potranno essere continuate ad applicare le eventuali disposizioni disciplinari previgenti che prevedono il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n.15900/TU/00/84*).

## Contabilità e regole di gestione

### Tasso ufficiale di riferimento

**1.** Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 15 ottobre 2008 il tasso di riferimento Bce è del 3,75%. (*decisione Bce 8 ottobre 2008*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%.

## Rendiconto

### Accertamento convenzionale

1. I comuni sono autorizzati, per l'esercizio 2007, ad accertare convenzionalmente, a titolo di Ici, la differenza tra la maggiore riduzione dei trasferimenti statali 2007 sul fondo ordinario (quantificata in 609,4 milioni di euro), pari al maggior gettito stimato per Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 che hanno autonomia reddituale e funzionale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e l'effettivo maggior gettito certificato con le modalità definite con D.M. 17 marzo 2008 (*art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286, nel testo sostituito dall'art.3, c.1 e 2, D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.127*).

2. I comuni sono autorizzati, per l'esercizio 2008, ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, la differenza tra la maggiore riduzione dei trasferimenti statali 2008 sul fondo ordinario (quantificata in 784 milioni di euro), pari al maggior gettito stimato per Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 che hanno autonomia reddituale e funzionale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e l'effettivo maggior gettito certificato con le modalità definite con D.M. 17 marzo 2008. (*art.2, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

## Patto di stabilità interno

### L'obiettivo 2008 del saldo di competenza mista

**1.** 'E considerato convenzionalmente accertato e riscosso nell'esercizio il trasferimento erariale convenzionale pari alla differenza tra la maggiore riduzione dei trasferimenti statali 2008 sul fondo ordinario (quantificata in 784 milioni di euro), per il maggior gettito stimato Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 che hanno autonomia reddituale e funzionale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e l'effettivo maggior gettito certificato con le modalità definite con D.M. 17 marzo 2008. (*art.2, c.5, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

## Entrate

### Trasferimenti statali

**1.** Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**1.1.** La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

**1.2.** Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono stati ridotti in misura proporzionale. (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**1.3.** Il minore accertamento 2007 dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è compensato da un maggiore accertamento convenzionale, di pari importo, dell'Ici (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**1.4.** Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

**1.5.** La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati conservano validità anche per l'anno 2008. (*art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

**1.6.** Il maggior gettito Ici derivante dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

**1.7.** La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati conservano validità anche per l'anno 2008. (*art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

**1.8.** Il minore accertamento 2008 dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è compensato da un maggiore accertamento convenzionale di pari importo, anziché sulla risorsa Ici come nell'anno 2007, a titolo di trasferimenti erariali, che i Comuni sono autorizzati ad operare. (*art.2, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

- 1.9.** L'accertamento convenzionale rileva ai fini del risultato contabile d'amministrazione. (*art.2, c.4, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).
- 2.** La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4,D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).
- 2.1.** Il fondo a favore dei comuni a titolo di compensazione pregressa è integrato di 260 milioni di euro, in aggiunta ai 2.640 milioni iniziali. (*art.2, c.8, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).
- 2.2.** Il decreto sul rimborso deve tenere conto dell'efficienza nella riscossione dell'Ici, del patto di stabilità interno 2007 e della tutela dei piccoli comuni.
- 2.3.** Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008. (*in G.U. n.216 del 15 settembre 2008*).
- 2.4.** La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).
- 2.5.** La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. (*art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).
- 3.** Con decreto dirigenziale MIUR 2 ottobre 2008 è stato modificato il piano di riparto di cui al precedente D.D. 29 luglio 2008, relativo al contributo di 103,291 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2008/2009. (*in G.U. n.238 del 10 ottobre 2008*).

#### **Imposta comunale sugli immobili(Ici)**

- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. (*art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).
- 1.1.** Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. (*art.2, c.35*).
- 1.2.** L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. (*art.2, c.36, nel testo sostituito dall'art.1, c.399, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 1.3.** Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.
- 1.4.** Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili utilizzati quale abitazione da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, dai familiari conviventi a carico, dai coadiuvanti e dai pensionati agricoli, nonché per gli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola. (*art.9, c.3, lett. a e a-bis, c.3 bis e 3 ter, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo sostituito dall'art.42 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.222*).
- 1.5.** La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 31 ottobre 2008. (termine rinviato dal 30 novembre 2007). (*art.2, c.38, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286, nel testo modificato dall'art.26 bis, c.2, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).
- 1.6.** È escluso il rimborso dell'Ici eventualmente versata per i periodi d'imposta fino al 2007 sugli immobili aventi il requisito della ruralità, degli agricoltori, dalle cooperative agricole e loro consorzi. (*art.2, c.4, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.7.** Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali è compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (*art.2, c.39*).

**1.8.** La riduzione dei trasferimenti statali viene contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

**2.** Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. (*art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

**2.1.** La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

**2.2.** Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale. (*art.2, c.41*).

**2.3.** Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari avrebbero dovuto provvedere a richiedere la revisione.

**2.4.** Qualora i soggetti intestatari non hanno provveduto, i comuni possono intervenire con segnalazioni, collaborando con l'agenzia del territorio. (*art.2, c.44*).

**2.5.** Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007. (*art.2, c.43*).

**2.6.** Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. (*art.2, c.42; provvedimento 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007*).

**2.7.** Qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non abbiano adempiuto entro il 3 luglio 2007 a dichiarare come autonome le unità immobiliari soggette a revisione, provvede l'agenzia del territorio, con oneri a carico dei soggetti obbligati. (*art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio 2 gennaio 2007*).

**2.8.** L'avvio delle procedure è comunicato al comune territorialmente competente.

**2.9.** Entro il 2 aprile 2007 l'agenzia del territorio rende disponibile ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali di cui al precedente punto 2.1. (*art.4, c.2*).

**2.10.** La revisione della qualificazione delle unità immobiliari e della rendita catastale si applica anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costituzione o variante, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costituzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite. (*art.3, c.2*).

**2.11.** Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni. (*art.4, c.2*).

**2.12.** Gli aspetti peculiari introdotti dalla norma sono definiti in dettaglio dalla circolare dell'agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n.4.

**2.13.** Il maggior gettito Ici derivante dalle revisioni è compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (*art. 2, c.46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**2.14.** La riduzione dei trasferimenti statali viene contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

**3.** A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 40%. (*art. 2, c. 45, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*).

**3.1.** La disposizione riguarda gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, case di cura, ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto e magazzini sotterranei per deposito di derrate alimentari.

**3.2.** Il maggior gettito Ici derivante dalle rivalutazioni è compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (*art.2, c. 46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**3.3.** La riduzione dei trasferimenti statali viene contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

**4.** Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali (precedente punto 1.), dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale (precedente punto 2.), nonché dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (precedente punto 3.), è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008. (*art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**4.1.** Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale dell'Ici effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio 2007. (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

**4.2.** La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati conservano validità anche per l'anno 2008. (*art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

**5.** A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso. (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). (*art.1, c.1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

**5.1.** Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (*art.8, c.2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*).

**5.2.** Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare del comune vigente al 29 maggio 2008.

**5.3.** L'assimilazione ricomprende tutte le ipotesi in cui il comune ha esteso i benefici previsti per le abitazioni principali, indipendentemente dalla circostanza che sia riferita alla detrazione e/o all'aliquota agevolata. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

**5.4.** Sugli immobili di categoria A1, A8 e A9 esclusi dall'esenzione, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

**5.5.** L'esenzione dall'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie (*art.1, c.2 e 3*):  
a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (*art.6, c.3 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*);  
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscano ad abitazione principale (*art.8, c.4, D.Lgs 504/1992*);  
c) alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari regolarmente assegnati (*art.8, c.4, D.Lgs 504/1992*).



**5.6.** Qualora il coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 1.5 a) abbia residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale, l'esenzione si applica su entrambe le unità immobiliari. *(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).*

**5.7.** L'esenzione sull'ex casa coniugale del coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 1.5. a) si applica anche se lo stesso possiede nello stesso comune altra abitazione locata e, quindi, non utilizzabile come abitazione principale. *(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).*

**5.8.** L'esenzione per gli alloggi IACP regolarmente assegnati, di cui al precedente punto 1.5. c), si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. *(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno, n.12/DF).*

**5.9.** Gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l'imposta continueranno a beneficiare della detrazione base, elevabile con regolamento comunale fino a concorrenza dell'imposta dovuta. *(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).*

**5.10.** Beneficiano dell'esenzione le eventuali pertinenze dell'abitazione principale nei limiti stabiliti eventualmente dal regolamento comunale, anche se distintamente iscritti in catasto. *(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).*

**5.11.** Sono escluse dal beneficio dell'esenzione, salvo che i regolamenti comunali non ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale, le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia. *(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).*

**6.** La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. *(Art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).*

**6.1.** Il fondo a favore dei comuni a titolo di compensazione pregressa è integrato di 260 milioni di euro, in aggiunta ai 2.640 milioni iniziali. *(art.2, c.8, D.L. 7 ottobre 2008, n.154).*

**6.2.** Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008. *(in G.U. n.216 del 15 settembre 2008).*

**6.3.** Il decreto sul rimborso tiene conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

**6.4.** La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. *(art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

**6.5.** La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. *(art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154).*

## Spese

### Assicurazione per attività degli organi

**1.** Sono nulli i contratti degli enti locali per l'assicurazione degli amministratori contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. *(art.3, c.59, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

**1.1.** I contratti in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia il 30 giugno 2008.

**1.2.** In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere il contratto o che lo proroga ed il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi contrattuali.

**1.3.** Il disposto normativo si riferisce ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda, quindi, direttamente i soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo; ma, a prescindere dalla portata della disposizione, gli enti devono tener conto del consolidato orientamento della Corte dei conti sulla illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura di danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 25 marzo 2008, n.23/08*).

**1.4.** Gli enti possono stipulare contratti di assicurazione per danni causati dal dipendente o dall'amministratore, purché senza oneri per l'amministrazione, ossia con oneri ricadenti a carico dei soggetti assicurati. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 ottobre 2008, n.50/08*).

## **Servizi pubblici**

### **Gestione dei servizi di rilevanza economica**

**1.** Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. (*art.23 bis, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

**1.1.** Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008. (*art.23 bis, c.12*).

**1.2.** Entro il 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi pubblici locali dovrà procedersi mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. (*art.23 bis, c.9*).

**1.3.** In deroga al conferimento in via ordinaria, l'affidamento diretto a società sulla quale l'ente ha "controllo analogo" e, quindi, avente i requisiti per la gestione "in house", è consentito solo in presenza di situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. (*art.23 bis, c.3*).

**1.4.** In caso di affidamento diretto in deroga, l'ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta, che deve essere motivata, e relazionare l'autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità di regolazione del settore, se costituite, per l'espressione di un parere da rendere entro 60 giorni. (*art. 23 bis, c.4*).

**1.5.** Con deliberazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 ottobre 2008, sono stati approvati i formulari da trasmettere per la richiesta di parere.

### **Pubblica istruzione**

**1.** Nelle azioni programmatiche di interventi in materia di organizzazione scolastica, i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche di competenza degli enti locali devono essere completati non oltre il 30 novembre di ogni anno. (*art.64, c.6 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dall'art.3, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154*).

**1.1.** Ove gli enti locali non adempiono, previa difida del presidente del consiglio dei ministri, è nominato un commissario ad acta.

### **Servizi demografici**

**1.** Nel ricordare l'obbligo dell'invio settimanale degli archivi informatici comunali, si sottolinea l'attenzione alla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'invio dei dati all'AIRE centrale entro il 25 novembre 2008. (*circolare telegrafica ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 22 ottobre 2008, n.11/2008*).

### **Carta d'identità**

1. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. (*art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel testo modificato dall'art.31, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.1. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

1.2. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. (*art.31, c.2*).

1.3. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. (*art.31, c.3*).

1.4. Con circolare del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 ottobre 2008, n.12, sono forniti chiarimenti interpretativi ed indicazioni operative.

## Trasporto pubblico

1. Con D.M. 16 settembre 2008 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, quale saldo relativo all'anno 2007. (*in G.U. 237 del 9 ottobre 2008*).

2. Con D.M. 29 settembre 2008 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, quale acconto relativo all'anno 2008. (*in G.U. n.237 del 9 ottobre 2008*).

3. Con D.M. 1 ottobre 2008 è stato autorizzato il pagamento, per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2008. (*in G.U. n.244 del 17 ottobre 2008*).

4. Con D.M. 14 ottobre 2008 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi in conto 2007 destinati alla sostituzione di autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone. (*in G.U. n.254 del 29 ottobre 2008*).

## Pubblico impiego

### Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. (*art.71, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.1. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in day hospital;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.2. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. (*art.71, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

3. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità, possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. (*art.71, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 5 settembre 2008, n.8, sono forniti chiarimenti e posta l'attenzione sulla competenza dei dirigenti alla verifica della documentazione a supporto e giustificazione dell'assenza. *(in G.U. n.249 del 23 ottobre 2008)*.

### **Permessi retribuiti**

1. Le assenze per permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme sono definite, nei termini e nelle modalità di fruizione, dalla contrattazione collettiva. *(art.71, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133)*.

2. Le assenze per permessi retribuiti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. *(art.71, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133)*.

2.1. Fanno eccezione, intendendosi equiparate, le assenze per:

- congedo di maternità, compreso l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo di paternità;
- lutto;
- citazione a testimoniare;
- espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- decesso o documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente;
- portatori di handicap.

3. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 5 settembre 2008 n.8, sono forniti chiarimenti e posta l'attenzione sulla competenza dei dirigenti alla verifica della documentazione a supporto e giustificazione dell'assenza. *(in G.U. n.249 del 23 ottobre 2008)*.

### **Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. Gli enti possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha già maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni. *(art. 72, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*.

1.1. Prima di procedere all'applicazione della disciplina, in vigore dal 25 giugno 2008, gli enti devono adottare criteri che si configurano quale atto di indirizzo generale che, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o, comunque, adottati dall'autorità politica. *(circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, ottobre 2008, n.10/2008)*.

### **Contratti e appalti**

#### **Codice**

1. Con D.Lgs. 11 settembre 2008, n.152, sono apportate disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. *(in suppl. ord. n.227 alla G.U. n.231 del 2 ottobre 2008)*.

1.1. Criteri interpretativi per l'applicazione del decreto correttivo sono forniti dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. *(comunicato 15 ottobre 2008, n.54)*.

### **Anagrafe tributaria**

#### **Comunicazioni**

1. Gli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, devono comunicare annualmente, per via telematica, all'agenzia delle entrate, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. *(art.1, c.106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n.296)*.

**1.1.** L'oggetto delle comunicazioni, le modalità di trasmissione ed i termini sono stati disposti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 (in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007), modificato con provvedimento 14 febbraio 2008, n.2008/24511, e 24 ottobre 2008, n.2008/158180..

**1.2.** Le comunicazioni relative all'anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il 2008, sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

**1.3.** Le comunicazioni relative all'anno 2007, già rinviate dal 30 aprile al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente rinviate al 30 aprile 2009, unitamente a quelle relative all'anno 2008. La trasmissione dei dati 2007 e 2008, tuttavia, non è obbligatoriamente da operare alla predetta scadenza in assenza di dati disponibili, potendosi provvedere in occasione della comunicazione inerente all'anno 2009, ossia entro il 30 aprile 2010.

## Sostituto d'imposta

### Nonni vigili

**1.** Il rapporto lavorativo instaurato tra l'ente locale e le persone anziane per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole, è riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (*risoluzione agenzia entrate, 10 ottobre 2008, n.378/E*).

### Regime di tassazione separata

**1.** Gli emolumenti arretrati sono soggetti a tassazione separata in tutti i casi in cui risulta estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio strumentale nel pagamento delle somme spettanti, oppure il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta è impedito da oggettive situazioni di fatto ed il ritardo non può considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. (*risoluzione agenzia entrate, 9 ottobre 2008, n.377/E*).

### Detassazione straordinario

**1.** Le misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività previste dal D.L. 93/2008 convertito dalla legge 126/2008, non si applicano ai dipendenti della pubblica amministrazione, a nulla rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro sia disciplinato da contratti di tipo privatistico ovvero da contratti stipulati per settori privati. (*circolare agenzia entrate, 22 ottobre 2008, n.59/E*).

## Imposta sul valore aggiunto

### Beni ammortizzabili

**1.** Un bene immobile (complesso sportivo) per il quale il Comune ha indetto gara per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica, viene acquisito nello stato patrimoniale del comune concedente dalla data di collaudo e non può essere oggetto di ammortamento o di richiesta di rimborso dell'Iva assolta da parte del concessionario. (*risoluzione agenzia entrate.6 ottobre 2008, n.372/E*).

## Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

### Dichiarazione

**1.** A decorrere dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione annuale non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata alla regione o provincia auto-

noma di domicilio fiscale del soggetto passivo. *(art.1, c.52, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

**1.1.** Nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale, l'attuazione della norma è sospesa e pertanto, continua, anche per il periodo di imposta 2008, ad essere presentata in forma unificata. *(D.M. 11 settembre 2008, in G.U. n.240 del 13 ottobre 2008).*

## **Imposta di bollo**

### **Titoli di spesa**

**1.** Quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, l'imposta di bollo sulla quietanza è dovuta anche se le fatture emesse dai fornitori dell'ente senza addebito di Iva sono state già assoggettate all'imposta di bollo nella misura di € 1,81 quando l'importo è superiore ad € 77,47. *(risoluzione agenzia entrate, 3 ottobre 2008, n.365/E).*

### **Canone occupazione spazi ed aree pubbliche**

**1.** Non sono soggetti all'imposta di bollo il versamento del canone tramite bollettino di C/C/P, il ricorso amministrativo diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento ingiuntivo di pagamento e l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal comune. *(risoluzione agenzia entrate, 3 ottobre 2008, n.366/E).*

## Adempimenti e scadenze

---

### 1 Gennaio – Giovedì

#### **Amministratori locali**

- Riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. *(art.61, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

#### **Tesoreria unica**

- Cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni ministeriali relative a sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica. *(art.77 quater, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

- Fuoriuscita dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate provenienti dal bilancio statale, dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. *(art.77 quater, c.1, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; art.7, c.2, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279, nel testo sostituito dall'art.77 quater, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

#### **Patto di stabilità interno**

- (Termine iniziale) Elaborazione, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista 2009-2011. (La trasmissione del prospetto al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, è condizionata, nei tempi e nelle modalità, a D.M. da emanare). La mancata trasmissione del prospetto costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. *(art. 77 bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

- (Termine iniziale) Comunicazione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante posta elettronica, da parte degli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, di non assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno. (La comunicazione è condizionata, nei tempi e nelle modalità a D.M. da emanare). La mancata comunicazione determina l'assoggettamento al patto di stabilità. *(art.77 bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

#### **Spesa per la carta**

- Riduzione del 50% della spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. *(art.27, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

### **Fondo progettazione**

- Riduzione dal 2% allo 0,50% della percentuale a base di gara da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. *(art.61, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

### **Organi di amministrazione di società pubbliche**

- Riduzione dei compensi lordi annuali, comprensivi di ogni indennità, attribuiti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate al 100% da un solo ente locale. *(art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.61, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; art.61, c.13, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).*

### **Documentazione in formato elettronico**

- Cessazione dell'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. *(art.35, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).*

### **Diritto di notifica <sup>1</sup>**

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. *(D.M. 3 ottobre 2006).*

### **Esercizio provvisorio**

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio entro il termine per tale adempimento, se questo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, senza alcuna previa autorizzazione consiliare. *(art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).*

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, se il bilancio di previsione per l'esercizio 2009 è stato deliberato entro il 31 dicembre 2008, previa deliberazione consiliare autorizzatoria. *(art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).*

### **Anticipazioni di tesoreria**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione. *(art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).*

### **Utilizzo di entrate a specifica destinazione**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione. *(art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).*

### **Esecuzione forzata**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2009. *(art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267)*

### **Regolamenti sulle entrate**

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati prima dell'approvazione del bilancio se il termine per quest'ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. *(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388,nel testo sostitui-*

---

<sup>1</sup> Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale



to dall'art.27,c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

#### **Piano esecutivo di gestione<sup>2</sup>**

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonché di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, ove previsto, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonché di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

#### **Stabilizzazione lavoratori socialmente utili**

- (Termine iniziale) Presentazione istanza ai fini dell'erogazione del contributo 2009 per le assunzioni ammesse al finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica (*comunicazione ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, 25 settembre 2008, n.14/0012624*).

### **4 Gennaio – Domenica**

#### **Società strumentali all'attività dell'Ente**

- Cessazione attività delle società non compatibili con i requisiti dell'oggetto sociale esclusivo. (art.13, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.4, c.7, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge 31 luglio 2008, n.129).

### **10 Gennaio –**

#### **Esecutività del bilancio<sup>2</sup>**

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2009, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **20 Gennaio –**

#### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

#### **Dati periodici della gestione di cassa**

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2008. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la

---

<sup>2</sup> Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31.12.2008 del bilancio di previsione 2009.

risoluzione del contratto in corso. (artt. 29, 30 e 32, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## 29 Gennaio –

### **Programma triennale lavori pubblici<sup>2</sup>**

Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005)).

## 30 Gennaio –

### **Diritti di segreteria**

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

Versamento<sup>3</sup> della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

### **Addizionale all'accisa sull'energia elettrica<sup>4</sup>**

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica ([dpf.accisa@finanze.it](mailto:dpf.accisa@finanze.it)), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007).

## 31 Gennaio –

### **Partecipazione all'accertamento fiscale**

- Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno 2007. (art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)**

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. (art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Circolazione veicoli**

<sup>3</sup> Se di importo non inferiore a 25,82 euro.

<sup>4</sup> Termine stimato. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

- Predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria del territorio comunale nell'anno precedente. *(D.M. 21 aprile 1999)*.

**Conto annuale e relazione sulla gestione del personale**

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 4° trimestre 2008. *(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 114 aprile 2008, n.13)*.